

Legge regionale 27 giugno 1990 , n. 28 - TESTO VIGENTE dal 30/06/1993

Disposizioni per la prevenzione e la cura del diabete mellito nella Regione autonoma Friuli - Venezia Giulia.

Art. 10

Norma finale e copertura della spesa

1. Gli interventi di cui agli articoli 7, 8, comma 2, sono effettuati dalle Unità sanitarie locali della regione previa presentazione di specifici piani annuali, su cui viene sentito il parere della Commissione di cui all' articolo 6, da elaborare secondo le direttive dell' Amministrazione regionale, illustrativi:

- a) della situazione in atto nel settore;
- b) delle azioni necessarie ai sensi della legge n. 115/1987;
- c) delle priorità per i singoli interventi;
- d) dei costi relativi.

2. Alla copertura delle spese conseguenti le Unità sanitarie locali fanno fronte con i finanziamenti all' uopo assegnati dalla Regione a valere sui fondi a tal fine alla stessa assegnati dallo Stato ai sensi della legge n. 115/1987.